

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 1110/2008 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2008

che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/652/PESC del Consiglio, del 7 agosto 2008, che modifica la posizione comune 2007/140/PESC relativa ad alcune misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2008/652/PESC prevede misure restrittive supplementari che riguardano, fra l'altro, le persone ed entità soggette a un congelamento dei fondi, le limitazioni in materia di sostegno finanziario pubblico, compresi i crediti, le garanzie e le assicurazioni all'esportazione, per evitare qualsiasi sostegno finanziario che possa contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, e l'ispezione dei carichi di aeromobili e navi, diretti in Iran o provenienti da tale paese, posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line, purché vi siano ragionevoli motivi di ritenere che gli aeromobili o le navi trasportino beni vietati da detta posizione comune. La posizione comune 2008/652/PESC vieta inoltre di fornire, vendere o trasferire determinati prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari.
- (2) La posizione comune 2008/652/PESC invita inoltre tutti gli Stati membri a vigilare sulle attività svolte da istituzioni finanziarie nella loro giurisdizione con le banche domiciliate in Iran, e relative succursali e filiali all'estero, al fine di evitare che tali attività contribuiscano ad attività

nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. A tal fine, talune disposizioni della suddetta posizione comune riguardano la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ⁽²⁾.

- (3) Occorre precisare che la presentazione e la trasmissione dei documenti necessari a una banca ai fini del loro trasferimento finale ad una persona, un'entità o un organismo non menzionati nell'elenco, per attivare pagamenti autorizzati in virtù dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 423/2007 ⁽³⁾, non costituiscono una messa a disposizione di fondi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3 di detto regolamento.
- (4) Il regolamento (CE) n. 423/2007 ha istituito una serie di misure restrittive nei confronti dell'Iran, in linea con la posizione comune 2007/140/PESC. Occorre pertanto tutelare permanentemente gli operatori economici dal conseguente rischio di azioni giudiziali relative a qualsiasi contratto o transazione sulla cui esecuzione abbiano inciso le misure istituite da detto regolamento.
- (5) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, la loro attuazione nella Comunità richiede una normativa comunitaria, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (6) Il riferimento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c) che figura nell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 deve essere modificato per tener conto della modifica introdotta dal regolamento (CE) n. 618/2007 del Consiglio, del 5 giugno 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 58.

⁽²⁾ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

⁽³⁾ GU L 103 del 20.4.2007, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 143 del 6.6.2007, pag. 1.

- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 423/2007.
- (8) Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 423/2007 è così modificato:

a) All'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

«l) "contratto o transazione": qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine "contratto" include qualsiasi garanzia o controgaranzia, in particolare finanziaria e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da una siffatta transazione o ad essa correlata;

m) "richiesta": qualsiasi richiesta di indennizzo o altra richiesta di questo tipo, quale una richiesta di compensazione o una richiesta a titolo di garanzia, segnatamente qualsiasi richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

n) "persona, entità o organismo in Iran":

i) lo Stato iraniano o qualsiasi autorità pubblica dell'Iran;

ii) qualsiasi persona fisica che si trovi o risieda in Iran;

iii) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo avente la sede sociale in Iran;

iv) qualsiasi persona giuridica, entità o organismo controllata/o, direttamente o indirettamente, da una o più delle persone o degli organismi suddetti.»

b) All'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente punto:

«iii) altri beni e altre tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante, allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o ad attività connesse ad altre

questioni su cui l'AIEA ha espresso preoccupazione o che ha identificato come questioni in sospeso. I beni e le tecnologie in questione sono elencati nell'allegato I BIS.»

c) All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo:

«1 bis. Per tutte le esportazioni per cui è richiesta un'autorizzazione ai sensi del presente regolamento, tale autorizzazione è concessa dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore conformemente alle modalità previste all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1334/2000. L'autorizzazione ha validità su tutto il territorio della Comunità.»

d) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«È vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran i beni e le tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, indipendentemente dalla loro origine.»

e) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 4 bis

Al fine di impedire il trasferimento di beni e tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, gli aeromobili cargo e le navi mercantili posseduti o gestiti da Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line forniscono, prima dell'arrivo o della partenza, informazioni su tutti i beni importati nella Comunità o esportati dalla Comunità alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato.

Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare i termini da rispettare e i dati da chiedere, vengono stabilite a norma delle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e le dichiarazioni in dogana del regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario ⁽¹⁾ e del regolamento (CE) n. 1875/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 ⁽²⁾.

Inoltre Iran Air Cargo e Islamic Republic of Iran Shipping Line o i loro rappresentanti dichiarano se i beni sono contemplati dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se la loro esportazione è soggetta ad autorizzazione, forniscono precisazioni sulla licenza di esportazione ottenuta per tali beni.

Fino al 30 giugno 2009, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le informazioni necessarie. Nel caso di una dichiarazione di esportazione, le informazioni di cui all'allegato 30 bis del regolamento (CE) n. 1875/2006 non sono richieste fino al 30 giugno 2009.

A decorrere dal 1° luglio 2009 gli elementi aggiuntivi richiesti di cui sopra sono presentati in forma scritta o utilizzando le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita, a seconda dei casi.

(¹) GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(²) GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64.».

f) L'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, o connessa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni ripresi in tale elenco, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e I BIS, o connessi alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni elencati negli allegati I e I BIS, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
- c) fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS;
- d) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e I BIS, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di questi articoli, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran;
- e) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).».

g) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV o appartenenti agli stessi. Figurano nell'allegato IV le persone, le entità e gli organismi designati dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato per le sanzioni in conformità del punto 12 dell'UNSCR 1737 (2006) e del punto 7 dell'UNSCR 1803 (2008).».

h) Sono inseriti i seguenti articoli:

«Articolo 11 bis

1. Nelle loro attività con gli enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 2, e per evitare che tali attività contribuiscano ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, gli enti finanziari e creditizi rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18:

- a) esercitano una vigilanza costante sull'attività contabile, anche mediante i programmi di adeguata verifica della clientela, e conformemente agli obblighi relativi al riciclaggio dei proventi di reato e al finanziamento del terrorismo;
- b) impongono che siano completati tutti i campi d'informazione degli ordini di pagamento che si riferiscono all'ordinante e al beneficiario della transazione in questione e rifiutano la transazione se queste informazioni non sono fornite;
- c) conservano tutte le registrazioni delle transazioni per cinque anni e, se richiesto, le mettono a disposizione delle autorità nazionali;
- d) qualora sospettino o abbiano ragionevoli motivi di sospettare che i fondi sono connessi al finanziamento delle attività di proliferazione, ne informano tempestivamente l'unità di informazione finanziaria (UIF) o qualsiasi altra autorità competente designata dallo Stato membro interessato, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, fatti salvi gli articoli 5 e 7. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, funge da centro nazionale per la raccolta e l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette riguardanti il finanziamento potenziale delle attività di proliferazione. L'UIF, o l'altra autorità competente designata, ha accesso, direttamente o indirettamente, in maniera tempestiva, alle informazioni finanziarie, amministrative e sull'applicazione della legge necessarie per assolvere correttamente questo compito, compresa l'analisi delle segnalazioni di transazioni sospette.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano alle attività degli enti finanziari e creditizi con:

- a) enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran, in particolare la Bank Saderat;

b) succursali e filiali, rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari e creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

c) succursali e filiali, non rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, di enti finanziari o creditizi domiciliati in Iran elencati nell'allegato VI;

d) enti finanziari o creditizi non domiciliati in Iran né rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 18, ma controllati da persone ed entità domiciliate in Iran elencate nell'allegato VI.

Articolo 11 ter

1. Le succursali e filiali della Bank Saderat che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 18 notificano all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabilite, indicata nei siti web elencati nell'allegato III, tutti i trasferimenti di fondi effettuati o ricevuti, i nomi delle parti, l'importo e la data della transazione entro i cinque giorni lavorativi successivi all'esecuzione o alla ricezione di tali trasferimenti. Se l'informazione è disponibile, la dichiarazione deve precisare la natura della transazione e, se del caso, la natura dei beni oggetto della transazione e indicare in particolare se si tratta di beni coperti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 o dal presente regolamento e, se l'esportazione è soggetta ad autorizzazione, precisare il numero della licenza accordata.

2. Fatte salve le disposizioni per lo scambio di informazioni e conformemente ad esse, le autorità competenti notificate, se opportuno al fine di evitare transazioni che possano contribuire ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, trasmettono senza indugio i dati alle autorità competenti degli altri Stati membri in cui sono stabilite le controparti delle transazioni.»

i) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 7, paragrafo 3 non comportano alcun genere di responsabilità per le persone fisiche o giuridiche o le entità interessate se esse non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato tali divieti.»

j) All'articolo 12, è aggiunto il seguente paragrafo:

«3. La comunicazione in buona fede, quale prevista agli articoli 11 bis e 11 ter, delle informazioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter da parte delle istituzioni o delle persone contemplate dal presente regolamento, ovvero da parte dei loro dipendenti o amministratori, non comporta responsabilità di alcun tipo per le istituzioni o le persone ovvero per i loro dipendenti o amministratori.»

k) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 12 bis

1. Non è concesso alcun indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o diritto coperto da garanzia, in particolare una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma,

a) alle persone, entità o organismi designati elencati negli allegati IV, V e VI;

b) a qualsiasi altra persona, entità o organismo in Iran, governo iraniano compreso;

c) a qualsiasi persona, entità o organismo che agisca per il tramite o per conto di una di tali persone o entità,

in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, del tutto o in parte, le misure imposte dal presente regolamento.

2. Si considera che le misure imposte dal presente regolamento abbiano inciso sull'esecuzione di un contratto o di una transazione quando l'esistenza o il contenuto della richiesta derivano, direttamente o indirettamente, da tali misure.

3. In ogni procedura volta ad accogliere una richiesta, l'onere della prova che l'accoglimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona che persegue l'accoglimento della richiesta stessa.»

l) All'articolo 15, paragrafo 1, viene aggiunta la seguente lettera:

«d) modifica l'allegato VI sulla base delle decisioni adottate in relazione agli allegati III e IV della posizione comune 2008/652/PESC.»

m) Il testo dell'allegato I del presente regolamento è inserito come allegato I BIS.

- n) L'allegato II è sostituito dal testo dell'allegato II del presente regolamento.
- p) Il testo dell'allegato IV del presente regolamento è aggiunto come allegato VI.

Articolo 2

- o) L'allegato III è sostituito dal testo dell'allegato III del presente regolamento.
- Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles, addì 10 novembre 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. KOUCHNER
